

a) La voce "Oneri finanziari" comprende interessi passivi su conti correnti passivi e cambiali agrarie, di mora e spese di ricorso al credito;

b) Nella voce "Spese Varie di Amm/ne" sono affluite quelle relative a cancelleria e stampati, materiali di consumo degli uffici, assicurazioni, vidimazioni, tassa circolazione autoveicoli, spese riscaldamento locali, fitti passivi, gestione automezzi, ecc.....-

c) I "Costi di Servizi" sono costituiti da spese per fornitura energia elettrica, trasporti, postelefoniche, elaborazioni contabili, legali e notarili, eccc.....-

Comunque, per tutto quanto connesso alle riserve legate alla "nomenclatura" usata è opportuno rifarsi al prefissato piano dei conti che resta disponibile per ogni consultazione.

A margine di tali puntualizzazioni, si annota che il patrimonio netto è il valore della differenza tra attività e passività e che si iscrive nel prospetto di bilancio sotto le passività, in modo tale che le due colonne (attività e passività) pareggino.

La differenza dei valori si realizza in sede di elaborazione del Bilancio Consolidato (riscontrabile nella tavola 15 per gli esercizi finanziari 88 89 e nella tavola 12 per l'esercizio 90 allegata alle relazioni di bilancio).

PERDITE- EQUILIBRIO CONTABILE

In riferimento allo "Stato Patrimoniale" ed alla "consistenza delle rimanenze di magazzino" si è detto in precedenza, e si ritiene anche esaurientemente; ma altro bisogna dire sulle osservazioni che il Collegio concretizza e sviluppa a pagina 5 della sua relazione, allorchè, al punto b) afferma che :

- "non è possibile desumere i motivi che hanno determinato" la perdita di esercizio;

- non "sono evidenziate le misure adottate dai responsabili dell'Ente per ricondurre la gestione delle singole imprese all'equilibrio contabile; stante il perdurare nel tempo, in misura costantemente in aumento, delle perdite di esercizio, che alla fine superano finanche i costi relativi al personale, creando così una gestione totalmente inammissibile sotto ogni profilo".

Non si comprende come mai il Collegio abbia preferito esprimersi nel modo e nei termini sopra riportati, quando ben conosce quali sono le circostanze ed i fatti gestionali che portano a conseguire, invariabilmente, le perdite rigorosamente contabilizzate a fine di ogni esercizio.

CARICO DI PERSONALE

Se ne è discusso in diverse occasioni e più volte se ne è scritto, tanto che il Legislatore regionale, ben cosciente dei risultati cui può approdare annualmente la gestione di ESAC-Impresa, nel varare la legge di bilancio, fissa l'obbligo di ESAC-Ente di erogare, a valere sulle assegnazioni ordinarie della Regione, un contributo a ripiano perdite di circa £ 15.000.000.000, appunto all'ESAC-Impresa.

La perdita si determina per effetto della inattività di alcuni impianti, dove è rimasto in servizio il personale addetto, per eccedenza di personale a tempo indeterminato su altri, parzialmente operosi, ovvero per alti costi sempre di personale su impianti i cui ricavi soggiacciono a regimi non stabiliti dall'Ente.

In particolare, si consideri che su molti impianti impegnati, per loro specifica natura e destinazione, ad esaurire il loro ciclo produttivo o di servizi in pochi mesi dell'anno si rintraccia un carico eccessivo di personale a tempo indeterminato avente diritto a quattordici mensilità per ciascun anno: Conservifici, Cantine, Impianti funiviari e ricettivi, Impianti irrigui. Su tali impianti sono stati presenti nel 1988 n.166 dipendenti a tempo indeterminato e n.201 stagionali per un costo complessivo di £ 5.945.732.253.

Si consideri, altresì, che altri, come il Frigomacello di Rende, il Salumificio di Acri, il Mangimificio di Crotone, la Centrale del Latte di Reggio Calabria e quella di Lamezia Terme, nel 1988 mantenevano il carico di ben 187 dipendenti con un costo complessivo di £ 4.698.778.000, pur essendo quasi totalmente inattivi.

I soli 10 Centri Vendita hanno utilizzato nello stesso esercizio 71 unità lavorative a t.i. ., comportanti un costo complessivo di £1.832.310.960.

Si conviene che i ricavi conseguiti da gran parte di tali gestioni, nel caso di impianti funzionanti, non sono tali da coprire nemmeno il costo del personale.

Ma a proposito dei livelli occupazionali garantiti anche nel caso di impianti inoperosi, più volte l'Ente ha relazionato dettagliatamente

all'indirizzo degli Assessori regionali competenti e degli stessi Presidenti di Giunta e di Consiglio regionali, per concludere affermando che lo stesso obbligato disegno di trasferire sul mercato gli impianti e le attività di ESAC-Impresa urta e si infrange sistematicamente contro la difficile, quasi insistente, soluzione e prospettiva da assegnare al personale occupato negli impianti, generalmente in forte esubero rispetto alle reali esigenze e concrete capacità produttive degli impianti stessi.

Anche recentemente, con nota n.12/RIS del 14.10.1992, indirizzata ai livelli regionali sopra ricordati, in relazione a tale annoso ed insoluto problema, si affermava che la stessa avviata riforma dell'ESAC, che comporta la nascita dell'IACC per soppiantare l'ESAC-Impresa, risulterà inefficace a conseguire risultati positivi, se non si individua in modo prioritario la collocazione dei lavoratori oggi in carico alle attività, appunto, di ESAC-Impresa.

DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI -PERSONALE

Tutti sottovalutano il fatto, poi, che il reinserimento nei circuiti produttivi degli impianti agro-alimentari dell'Ente, richiede consistenti risorse finanziarie, non solo per recuperarne il pieno ed efficiente funzionamento, ma anche e soprattutto per la creazione di una valida organizzazione commerciale, difficoltà queste aggravate dal fatto che ogni tentativo di trasferire sul mercato tali attività è risultato vano perchè non c'è iniziativa di privati coltivatori già associati o di privati disposti a costituire società di capitali per assumere una qualsiasi attività gestita dall'ESAC in uno con il carico del personale in essa occupato.

Nè l'Ente ha possibilità alcuna di movimentazione del personale su altre attività produttive, perchè tutte oberate da eccesso di personale; nè tanto meno può decidere di licenziare il personale eccedentario perchè nei vari incontri con le rappresentanze di ogni livello delle Organizzazioni Sindacali ed anche di quelle Politiche si sono registrate solo resistenze ed opposizioni con puntuali assicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Chi è costretto a gestire con "vincoli" siffatti è destinato a perpetuare ciò che esiste in negativo, senza alternative.

Allora, diventa facile rilevare che il costo del personale mantenuto in servizio anche in impianti inoperosi cresce anno dopo anno, senza tenere conto che ciò avviene, non per effetto di aumento delle assunzioni, ma solo in conseguenza dell'attuazione obbligata dei contratti collettivi; è altrettanto semplice rilevare che il rapporto fra costo del personale e i ricavi è ingiustificabile; che è del tutto scontato il fatto che il settore versa in una situazione economicamente inaccettabile sia sul piano finanziario che su quello operativo.

Certo, non giova nemmeno ricordare, come, peraltro, si è già detto, che il Consiglio Regionale, nell'approvare i bilanci, tra cui quello dell'ESAC, fissa l'obbligo all'Ente di trasferire, a valere sulle assegnazioni ordinarie, all'ESAC-Impresa, il contributo annuo di quasi 15 miliardi che rappresenta, appunto, il costo del personale delle imprese, per confutare un armonizzato richiamo alla normativa comunitaria riguardante gli aiuti pubblici alle imprese.

Ma ancora prima del 14.10.1992, ovvero con nota n.3774 del 1.3.1991 l'Ente, in risposta all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria che sollecitava l'attivazione delle procedure di mobilità del personale, così rispondeva :

" Si trasmette, in allegato, dettagliata relazione informativa sull'attività svolta dall'ESAC-Impresa e sull'attuale consistenza del personale in servizio presso le varie Unità di esercizio in cui essa si articola.

" Nella relazione viene, in particolare, affrontato il problema della mobilità del personale, posto da codesto Assessorato con la nota che si riscontra, e vi sono in dettaglio evidenziati i vari fattori che in pratica limitano o rendono addirittura inattuabile tale procedura : -dall'ovvio scarso favore incontrato presso i lavoratori eventualmente interessati al trasferimento, alla manifestata opposizione delle Organizzazioni sindacali le quali si aprono, talvolta, ad una tenue disponibilità alla mobilità a condizione, però, che vengano mantenuti i livelli occupazionali del personale stagionale o a termine, il che vanifica evidentemente ogni tentativo di ricorso all'auspicata operazione; dalla diversità di contratto di lavoro tra le varie gestioni in relazione alla diversità del settore di appartenenza, alla connessa difficoltà di garantire il medesimo trattamento a parità di mansioni svolte o adibire personale a mansioni diverse da quelle della qualifica posseduta e, via via, sino ai complessi problemi legati alla iscrizione del personale all'uno o all'altro settore previdenziale ed assicurativo.

" D'altra parte, non vanno dimenticate le notevoli difficoltà che l'Ente ha sempre incontrato nel tentativo di collocare sul mercato, ai sensi della vigente normativa regionale, le strutture dell'ESAC-Impresa indicate nell'art.7 della L.R.28/78; difficoltà connesse anche e soprattutto all'eccessivo carico di personale presente nei singoli impianti, di cui gli organismi eventualmente interessati al rilevamento delle strutture non intendono assolutamente gravarsi.

" L'Ente seguendo gli orientamenti espressi dalla Regione, tesi giustamente a non creare turbativa nella già pesante situazione

occupazionale in Calabria, si è sin qui prodigato nel creare le condizioni per il mantenimento in servizio del personale occupato nelle varie strutture dell'ESAC-Impresa, pur nella consapevolezza che non sempre è stato o è possibile assicurarne la piena e completa utilizzazione.

"E' evidente, però, che il problema non può più oltre rimanere senza adeguate risposte, per cui si pone all'attenzione di codesto Assessorato l'opportunità che venga programmato, con l'urgenza che la gravità della situazione impone, apposito incontro nel corso del quale fissare tempi e modalità di successive iniziative tese ad avviare a soluzione sia il problema della cessione degli impianti agli organismi indicati dalla legge, sia quello, non meno complesso, della utilizzazione del personale in essi occupato."

Successivamente, si è appalesata qualche possibilità di trasferire ai produttori agricoli e/o loro cooperative e/o loro consorzi, ovvero ad imprenditori singoli e/o associati, gli impianti dell'Ente, a condizione, comunque, che nel frattempo si risolva il problema del carico eccedentario del personale.

In particolare, è di prossima attuazione il trasferimento della gestione della Centrale del Latte di Reggio Calabria al "Consorzio Cooperative reggime produttori latte" con sede a Reggio Calabria - Via D.co Tripepi 9.

Mentre, per gli impianti funiviari della Sila, è in avanzata fase di istruttoria la possibilità, prevista da decenni da legge nazionale tuttora vigente, di loro trasferimento alle Ferrovie Calabre, le uniche che sino a questo momento non hanno sollevato problemi per la acquisizione di tutto il personale che in essi attualmente è occupato.

Anche per gli impianti della "filiera carni" (Frigomacello - Salumificio - Centri Svezamento vitelli) sono in corso contatti che si svolgono in modo serrato ed a livello operativo di estrema serietà, con gli imprenditori del settore, coadiuvati dalle Associazioni industriali e da quelle agricole, che avrebbero in programma di costituire Consorzi di primo e di secondo grado per la gestione dei singoli impianti e per la commercializzazione dei prodotti.

Infine, il Mangimificio di Crotone è richiesto in gestione da due imprenditori operanti nel campo della mangimistica, e l'Ente ha costituito apposita commissione per l'esame delle questioni connesse ad un eventuale trasferimento della gestione ad essi, associati o a uno soltanto di loro.

Da quanto sin qui argomentato, emerge con chiarezza, quindi, che non vi è stata inerzia dell'Ente e dei suoi Amministratori nel ricercare soluzioni a situazioni estremamente difficili e complesse che, proprio perchè tali, richiedono coinvolgimenti e partecipazioni di istituzioni diverse alcune delle quali, per recare e rappresentare interessi contrapposti, entrano in comprensibili conflitti che impongono ulteriori approfondimenti e verifiche.

L'invocato equilibrio contabile delle singole imprese è possibile solo se si sciolgono positivamente i nodi sopra riferiti; diversamente, il perseguimento di tale disegno non potrà che procurare lacerazioni traumatiche, perchè si tradurrà inevitabilmente nel licenziamento degli operai ai quali, comunque, se mantenuti in servizio, non si potrà che riconoscere le provvidenze contrattuali che interverranno.

SOPRAVALUTAZIONE QUALIFICHE PERSONALE IMPRESE

Vi è da aggiungere che il Collegio erroneamente generalizza nel ritenere che si sia operata all'interno di ESAC-Impresa la "sopravalutazione delle rispettive qualifiche e , quindi, delle retribuzioni" dei lavoratori, a ciò indotto , forse, da probabili sussurri e voci ad esso pervenute; mentre, pur non escludendo che in qualche caso ciò possa essere avvenuto, l'esame concreto e nominativo delle qualifiche in godimento , in applicazione dei contratti vigenti, avrebbe escluso la possibilità di ingenerare allarmi su circostanze che, invece, risultano pacifiche e non censurabili.

Prova ne è la esistenza di un copioso contenzioso promosso dal personale dipendente che rivendica l'adeguamento delle posizioni giuridiche ed economiche in relazione a contratti e funzioni esercitate che, secondo gli istanti, meriterebbero più adeguati riconoscimenti.

RISPETTO PRINCIPI NORMATIVI NEI BILANCI

Infine, poichè il Collegio dei revisori esprime parere negativo all'approvazione dei conti dell'ESAC-Impresa a causa della inaffidabilità dei dati contabili e del mancato rispetto dei principi fondamentali della contabilità e della tecnica contabile (trasparenza, chiarezza, precisione), è necessario riproporre, magari apparentemente in modo ripetitivo, alcune constatazioni in riferimento alla legislazione vigente.

Al riguardo si rileva che l'art. 2423 del Codice Civile stabilisce

che "dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte".

In modo evidente il legislatore non vuole enunciare concetti astratti, ma principi fondamentali che trovano puntuale esplicitazione nel successivo art. 2424 riguardante il contenuto del bilancio (inteso come Stato Patrimoniale). Detto articolo, infatti, enuncia le poste che il bilancio stesso deve contenere. Attraverso l'esame comparato dell'art. 2424 e del successivo art. 2425 bis del C.C. con lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'ESAC Impresa è verificabile l'esatta corrispondenza tra il bilancio e le norme di legge che lo regolano.

Dall'esame effettuato risulta in modo incontrovertibile che il bilancio dell'ESAC Impresa è conforme allo schema di cui agli articoli del Codice Civile, nel pieno rispetto del principio della chiarezza che si traduce, in senso giuridico contabile, anche, nel divieto, rispettato, della compensazione di partite e di raggruppamenti di voci, in modo che, entro certi limiti, maggiore è la disaggregazione di voci, maggiore è la chiarezza.

Il requisito della precisazione si riferisce ai criteri che devono essere seguiti nelle valutazioni degli elementi dell'attivo e del passivo. Per l'anno 1988, come riportato nella relazione al bilancio, sono stati seguiti i seguenti criteri: gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili sono stati valutati al prezzo di costo rettificato dalle quote di ammortamento iscritte negli appositi fondi secondo i coefficienti di cui al Decreto 29 ottobre 1974; i criteri sono iscritti al loro valore nominale rettificato dal fondo svalutazione crediti secondo la previsione dello art. 71 del T.U. delle imposte dirette - DPR 22 dicembre 1986, n. 917; le rimanenze finali sono state valutate tenendo conto dell'art. 59 dello stesso Testo Unico. Anche nell'adozione dei criteri di valutazione, in conclusione, si è fatto doveroso riferimento alle norme vigenti in materia, assicurando in questo modo il rispetto del principio della precisazione.

Per completezza, si aggiunge che sono stati ampiamente rispettati anche gli altri principi generali del bilancio di esercizio:
la neutralità, perchè le informazioni desumibili dal bilancio non tendono a favorire determinate categorie di soggetti a scapito di altri;

la competenza economica dei costi e dei ricavi, perchè i fatti di gestione rilevati secondo il criterio della manifestazione finanziaria sono stati rettificati, in sede di chiusura, secondo il criterio della

competenza economica facendo sì che i costi di periodo siano riferiti ai fattori della produzione utilizzati per il conseguimento dei ricavi ;

la costanza di impiego nel tempo dei criteri di valutazione, perchè per gli anni 1989 1990 sono stati seguiti gli stessi criteri di valutazione dell'anno precedente;

la comparabilità dei bilanci di esercizio, perchè è stato utilizzato, nel tempo, lo stesso piano dei conti e lo stesso criterio di esposizione del bilancio;

il principio della rilevazione contabile delle operazioni di gestione, perchè la registrazione dei fatti gestionali è stata eseguita secondo il metodo della partita doppia.

Per quanto riguarda il rilievo n.1 :

La relazione di accompagnamento del bilancio ricalca il contenuto che, in base all'art.2429 bis del Codice Civile, la stessa relazione deve avere. Infatti, dopo aver illustrato l'andamento della gestione nei vari settori di attività, si sofferma sui criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni, sui criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti, sui dati relativi al personale e agli accantonamenti per indennità di anzianità , sugli interessi passivi, sulle variazioni intervenute nelle partite dell'attivo e del passivo. L'analisi "trasparente, precisa, corretta" dei dati contabili deve essere condotta utilizzando soprattutto i dati di bilancio e non soltanto la relazione per la quale oltre a non essere necessario non è richiesta nessuna illustrazione della nomenclatura utilizzata che, peraltro, nel caso concreto, è quella comunemente adottata nella maggior parte dei casi. In definitiva, se si vuole analizzare il bilancio deve farsi riferimento al prospetto stesso di bilancio e non alla sintesi dei suoi dati riportati nelle pagine 4, 5, 6 della relazione. L'attenzione dei revisori è attratta, invece, dalla relazione ove la voce "Altri crediti" non è illustrata perchè, in quella sede, si è voluto sottolineare soltanto la distinzione tra crediti di natura diversa da quelli commerciali che nell'eccezione comune indicano i crediti che derivano dalla vendita dei beni oggetto dell'attività dell'impresa.-

2) E S. A C - E N T E

Il Collegio dei Revisori dei Conti riassume, inizialmente, per ogni conto consuntivo esaminato il totale complessivo degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, ponendo in evidenza i relativi disavanzi di competenza che sono determinati come appresso :

per il 1988	£ 10.583.960.348
per il 1989	£ 9.005.008.414
per il 1990	£ 592.868.509

A tale riguardo, è il caso di annotare che il dato così riferito deve essere giocoforza correlato all'avanzo di amministrazione conseguito che costituisce dotazione iniziale di risorse per la previsione dell'esercizio successivo e con il quale vengono finanziati, non solo i residui perenti richiamati nella competenza, ma anche, con eventuali eccedenze, altre attività che non trovano copertura specifica nelle risorse annualmente assegnate, elencandole e precisandole in apposito elaborato (L.R.5/1978 - D.P.R. 18.12.1979, n.696 - art.18).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Perciò, si trascrivono qui di seguito gli avanzi di amministrazione nella loro entità rilevabile dai conti in esame :

1988	£ 38.363.576.804
1989	£ 33.472.482.909
1990	£ 45.473.647.260.-

BILANCIO DI PREVISIONE

E' vera, poi, la circostanza lamentata dal Collegio secondo cui i bilanci di previsione non sono stati ad esso sottoposti prima della loro approvazione da parte dell'Amministrazione dell'Ente.

Ma, in proposito, contrariamente a quanto sostiene il Collegio, si ritiene che esso non abbia competenza ad esaminare ed esprimersi sul documento programmatico, perchè tale Organo, per sua natura e stessa denominazione (Art.18 della L.R.28/1978) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, esaminando, poi, il bilancio, quello consuntivo, da corredare con una sua relazione nella quale, eventualmente esprime osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Ente ed al Presidente della Regione (Presidente di Giunta!).

A conforto di tale convincimento, soccorre la inesistenza di qualsiasi richiesta del Consiglio regionale, unico Organismo deputato alla approvazione del bilancio di previsione, di una, altrettanto, qualsiasi espressione o relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ESAC il cui intervento, viceversa, è propedeutico, ma non vincolante, alla approvazione dei conti consuntivi.

Comunque, l'Amministrazione dell'Ente manifesta per il prosieguo la

piena disponibilità a notificare per tempo al Collegio dei Revisori dei Conti anche il bilancio preventivo che, peraltro, è bene precisarlo, in passato è "pervenuto" comunque a tale Organo di controllo interno allegato alle deliberazioni di approvazione adottate dall'Ente.

NATURA GIURIDICA DELL'ESAC

Il Collegio, quindi, dopo aver ricordato le disposizioni contenute agli art.76 e seguenti della L.R. 5 del 1978, che trattano del rendiconto generale annuale, a pagina nove si riferisce all'ESAC definendolo erroneamente "Ente Pubblico Economico".

Si stima che tale definizione è frutto di mero errore di trascrizione, perchè una ipotesi diversa, inaccettabile, porterebbe ad argomentare che più rilievi enunciati formalmente e genericamente, senza cioè, dovizia di richiami e riferimenti, e perciò non riscontrabili, siano da ricondurre, appunto, ad una errata configurazione giuridica dell'ESAC, che, esattamente, è "Ente Pubblico non Economico"!

CONTO PATRIMONIALE ED INVENTARI

Allora, si spiegherebbe il prevalente e reiterato rilievo assegnato alla carenza del conto patrimoniale che, in verità era stato trascurato in sede di predisposizione e redazione dei conti consuntivi, ad iniziare da quello relativo al 1987, per le seguenti motivazioni :

a) con il 1987, all'ESAC è stato imposto dalla Regione Calabria di recepire ed utilizzare, ai fini della previsione, della contabilità, e, conseguentemente, dei conti consuntivi, gli stessi schemi e gli stessi programmi operativi computerizzati in uso presso la stessa.

Tali schemi, come è facile rilevare, non tengono conto in modo rigoroso della tradizionale classificazione delle entrate e delle spese in funzione della loro natura di fatti modificativi (correnti), permutativi (movimenti di capitale), e compensativi (partite di giro), articolando il bilancio in categorie, titoli e capitoli secondo la natura economica dei primi e i rispettivi oggetti degli altri.

Sicchè, lo schema ed i programmi adottati soddisfano, certo, le esigenze dell'Ente Regione, ma non quelle peculiari dell'ESAC che è anche Ente gestore di attività nelle Aziende agricole e di sperimentazione, nonchè l'esecutore di interventi di varia natura finanche nella veste di provvisoriamente delegato, sino alla loro dismissione, oltre che delle attività previste dall'art.6 della L.R.28/1978, pure di quelle di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge.

Lo schema di che trattasi non consente di rilevare con immediatezza e

con riscontrabile distinzione, come invece era possibile nel passato, la prescritta "concordanza" tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, che non si realizza nonostante la esatta codificazione dei capitoli di entrata e di spesa; sicchè, bisogna ricorrere ad elaborazioni manuali, previa analisi documentale delle singole partite contabilizzate anche nell'ambito dello stesso capitolo, per disarticolare le risultanze contabili e, così, ricavare ed estrapolarne, poi, gli elementi costitutivi del patrimonio e delle sue variazioni.

Si indica, ad esempio, che il capitolo n. 1004102 di spesa ricomprende quelle relative a "cancelleria, stampati, acquisto e manutenzione macchine ed arredi di ufficio, attrezzature tecnico scientifiche, materiale informatico di consumo, ecc..", aventi influenze diversificate e, ancor di più, le difficoltà sopra evidenziate si accentuano quando si rileva che il capitolo n. 1004105 assomma in sé "spese per acquisto, manutenzione, riparazione, copertura assicurativa e gestione dei veicoli in dotazione dell'Ente".

b) da più parti, si ritiene che nell' Ente pubblico non economico il "conto patrimoniale" non sia di rilevante significazione che, viceversa, assume nel "sistema del reddito" fondato, appunto, sul patrimonio. E' cosa diversa, ovviamente, la inventariazione dei beni mobili ed immobili che bisognerebbe tenere ~~costantemente~~ aggiornata, se a ciò si potesse destinare il personale in quantità e qualità sufficiente; ma, come è risaputo, ciò non è possibile perchè dei più dei 1.200 dipendenti in servizio al 1985 solo circa 450 rimangono ora in attività, peraltro dislocati in modo scompensato sul territorio regionale.

c) E' chiaro che lo stato patrimoniale deve essere confortato dagli atti di proprietà dei beni censiti; mentre, soprattutto per i terreni acquisiti per espropriazione, frazionati ed assegnati, è certamente problematico definire alla attualità quali sono usciti con certezza dal patrimonio dell'Ente, perchè già volturati in testa agli assegnatari, e quali restano nel solo "possesso". Sono in corso accatastamenti di manufatti realizzati e si ipotizza che la consistenza dei beni mobili non sia sufficientemente certificata.

Ma, stante i richiami legislativi ed i rilievi del citato Collegio, le preposte strutture operative dell'Ente affronteranno a breve la elaborazione e la stesura, nei modi prima precisati, di tale documento, a corredo dei bilanci consuntivi che ne risultano carenti.

Per la prospettiva, le stesse strutture ~~organizeranno~~ il censimento reale del patrimonio dell'Ente che il Servizio Ragioneria aveva avviato diramando l'11.12.1980 apposita circolare diretta a tutti i Servizi, agli Uffici autonomi, alle dipendenze periferiche ed alle gestioni speciali mirata alla riconoscenza dei beni immobili e mobili al

31.12.1980,richiedendo :

I - Gli inventari dei beni immobili che dovevano evidenziare :

- a) la denominazione,l'ubicazione,l'uso cui sono destinati e il Servizio,l'Ufficio e la Dipendenza cui sono affidati;
- b) il titolo di provenienza,le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
- c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
- d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- e) gli eventuali redditi;
- f) le annotazioni utili sullo stato di conservazione ecc..

II - La situazione degli edifici,stabilimenti,impianti in corso di realizzazione trascrivendo :

- 1) la denominazione,l'ubicazione e l'uso cui saranno destinati gli immobili in costruzione;
- 2) la data di inizio e quella prevista per la ultimazione dei lavori;
- 3) l'ammontare complessivo del progetto ,lo stato di avanzamento dei lavori, le spese contabilizzate e liquidate;
- 4) le provvidenze regionali,nazionali e comunitarie assentite.

III - Gli inventari dei beni mobili,classificati nelle seguenti categorie :

- 1) mobili, arredi e suppellettili;
- 2) macchine di ufficio (per scrivere,calcolo,fotocopiatrici,calcolatori elettronici o elettromeccanici);
- 3) strumenti tecnici per ufficio;
- 4) attrezzature di laboratorio o di officina;
- 5) scorte vive;
- 6) scorte morte;
- 7) automezzi e altri mezzi di trasporto;
- 8) beni mobili vari.

Per detti beni mobili devono essere indicati :

- a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura,specie e caratteristiche;
- b) il luogo in cui si trovano;
- c) la quantità;
- d) la classificazione "nuovo","usato", "fuori uso";
- e) il valore di acquisto ,ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti provenienti d'altra causa.

L'iniziativa della Ragioneria, nonostante i solleciti e le pressioni esercitate sulle strutture periferiche, non ha sortito la formazione puntuale, rigorosa e complessiva della documentazione richiesta nei termini prima specificati a causa del continuo e progressivo depauperamento della forza-lavoro e, perciò, l'Amministrazione si è determinata a costituire appositi nuclei provinciali di lavoro per la fedele rilevazione di tutto il patrimonio dell'Ente, così adempiendo ad un dettato legislativo ineludibile; ma, vi è da precisare che per tale lavoro non si prevedono tempi brevi e che lo stesso rimane condizionato alle determinazioni della Regione Calabria anche in riferimento alla possibilità di ricorrere a professionalità esterne che, proprio perchè tali, richiederanno l'impegno di non trascurabili risorse.

Il rilievo, a tale proposito formulato dal Collegio, essendo tipicamente formale, non può avere, in ogni caso, influenze tali da condurre a negare un parere favorevole alla approvazione dei conti consuntivi, cui si perviene a seguito di giudizio di merito.

Il Collegio aggiunge che tale carenza, in uno a quella del piano per la dismissione delle imprese, ed a quella di costante verifica "degli elementi costituenti la buona gestione finanziaria", non consentirebbe allo stesso Organo una corretta valutazione di tutte le risultanze contabili iscritte nel conto finanziario.

A tale proposito si osserva che alla "corretta" valutazione di cui sopra il Collegio sarebbe potuto comunque pervenire, magari con maggiore dispendio di tempo e di lavoro, se, proprio perchè stima carente la relazione illustrativa, avesse visionato la contabilità dell'Ente e la documentazione amministrativa e contabile agli atti, evitando in tal modo di incorrere in un errore incomprensibile quando pone a carico dell'Ente finanche la responsabilità di non dare "sufficiente ragione delle oscillazioni del disavanzo di amministrazione nei tre esercizi considerati.

Difatti, come in precedenza è stato ricordato e precisato, i bilanci dell'Ente si chiudono con consistenti avanzi di amministrazione, e perciò nessuna "ragione", addirittura richiesta per le sue "oscillazioni", poteva essere offerta dei "disavanzi di amministrazione" che non si sono conseguiti.

GESTIONE DELLA CASSA

Risulta "irricevibile", poi, il rilievo, assolutamente ingiustificabile, secondo cui "non risulta che il conto del tesoriere sia stato regolarmente prodotto ed esaminato dai competenti Organi dell'Ente, di guisa che risulta difficile procedere alla verifica di gestione di cassa per mancanza degli opportuni riscontri contabili".

I Componenti del Collegio sanno che "la buona gestione finanziaria" e contabile, che nell'Ente è stata sempre seguita, come ripetutamente certificato dallo stesso Collegio anche negli ultimi dodici anni, suggerisce di assegnare la massima attenzione quotidiana, momento

dopo momento, alla gestione della contabilità di "cassa", molto più che a quella finanziaria, perchè, quando si ha certezza assoluta della prima, la seconda è sempre ricostruibile con estrema facilità, anche quando fosse andata dispersa.

Orbene, nell'Ente la contabilità relativa alla gestione di cassa, contrariamente a quanto inopinatamente assume il Collegio, viene rigorosamente curata, poi riscontrata con le giornaliere del Tesoriere, e, quindi, rivisionata ed acclarata a fine esercizio con scrupolo e puntualità parificandola con il conto reso dal Tesoriere.

Il Collegio non ha valutato appieno, forse, che l'Ente opera da anni in "regime di tesoreria" e dal 1989 in quello di "tesoreria unica", il che comporta che incassi e pagamenti vengono eseguiti esclusivamente dagli Istituti bancari a ciò abilitati dalla intervenuta convenzione, ed a valere sui conti fruttiferi ed infruttiferi accesi, in ossequio a precise, quanto inderogabili, disposizioni di legge presso Bankitalia - tesoreria prov.le dello Stato.

Ciò esclude che qualsiasi struttura dell'Ente, centrale o periferica, possa eseguire pagamenti e possa detenere, oltre il tempo di giorni tre, eventuali incassi che, comunque, debbono affluire sui conti di tesoreria.

Le procedure di contabilità dell'Ente sono state riorganizzate per rispondere a tali insopprimibili esigenze.

Quindi, la verifica di tale gestione sarebbe risultata di elementare facilità, solo se il Collegio ne avesse richiesto i libri e la documentazione.

Le affermazioni del Collegio a tale proposito, perciò, sono da ricusare decisamente, perchè non trovano un minimo di fondamento e di legittimazione.

PERSONALE IN QUIESCENZA

Al punto 6) di pagina nove, il Collegio, avendo ribadito che "tra le spese del personale, contabilizzate nei consuntivi, sono incluse quelle relative ai dirigenti e funzionari dell'Ente operanti presso le singole imprese", a proposito delle quali si è detto ampiamente in precedenza, aggiunge che nelle stesse sono comprese "quelle del personale che dovrebbe essere collocato in quiescenza".

Sembra di capire che il Collegio voglia riferirsi al personale che, avendo maturato diritto alla pensione, ne ha chiesto la erogazione all'INPS e, tuttavia, resta in servizio sino al compimento del 65° , e, forse, anche fino al 67° anno di età, come sarebbe consentito dalla normativa vigente.

Se è così, si trascrive qui di seguito quanto argomentato in una relazione redatta per rispondere in data 2.11.1992 (Prot.n.143/92) alle stesse osservazioni di tale Collegio .

"Per quanto riferito al 3° punto, cioè per il personale di ruolo dell'Ente che, avendo compiuto il 60° anno di età, ha chiesto ed ottenuto trattamento pensionistico I.N.P.S. ed è rimasto in servizio, il Collegio dei Revisori invita lo scrivente "a riesaminare tutta la materia ed a rispondere di conseguenza" alla nota n. 12866 dell'11.9.1989 con la quale l'Assessore Regionale all'Agricoltura dell'epoca invitava l'Ente "a porre fine a tale situazione", ritenuta illegittima con riferimento alla legge 26.2.1982 n. 54. A tale rilievo si ritiene di fornire le seguenti precisazioni :

"Con nota n. 20/C/Ris dell'8.8.1989 lo scrivente ha sollecitato l'Assessore all'Agricoltura pro-tempore, quale presidente dell'Organo di controllo sugli atti dell'Ente, ad esprimere il proprio giudizio in merito alla problematica di che trattasi; l'Assessore all'Agricoltura, con la nota richiamata dal Presidente del Collegio dei Revisori, nel ritenere illegittima la posizione dei dipendenti dell'ESAC interessati al problema, ai sensi del disposto di cui alla legge 26.2.1982 n. 54, non valutò il fatto che tale legge non opera sul pubblico impiego, essendo riferita all'impiego privato.

"Tale errore di valutazione non ha consentito all'Amministrazione l'adozione di alcun provvedimento per collocare fuori servizio coloro che fruiscono del trattamento pensionistico INPS.

"Più volte è stata sollecitata una decisione regionale, ma mai nessuno "ha saputo o potuto o voluto esprimere volontà o pareri in assenza di "valida giurisprudenza in materia.

"Tale risposta è stata data all'Assessore Regionale all'Agricoltura in data 26.6.1991 (Prot.n. 9631) quando sono stati richiesti elementi di informazione in ordine ad una interrogazione di un Consigliere regionale sulla questione.

"Và altresì evidenziato che la nota dell'Assessorato all'Agricoltura n. 12866 sopra citata, che proponeva la collocazione fuori servizio del personale di che trattasi, ha determinato le seguenti opposizioni :

"a) le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, nel sostenere la non applicabilità della legge 54 del 1982 al personale del pubblico impiego, hanno evidenziato la confusione fatta tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, visto che il primo consente ai dipendenti dell'ESAC iscritti all'INPS di ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, prescindendo dal secondo che fissa, invece, la cessazione delle attività al 65° anno;

"b) i Servizi Personale e Legale dell'Ente hanno espresso pareri verbali e scritti che nella sostanza, anche se in modo diversamente articolato, collimano con le tesi sindacali e affermano che nell'ordinamento vigente per il personale dell'Ente "v'è organica normativa speciale che fa divieto all'Amministrazione di collocare a riposo il dipendente prima del compimento del 65° anno di età

"(vds.art.28 L.R.22/4/1985,n.21),semprechè questi non presentino "dimissioni volontarie". Tali strutture concludono dichiarando che "sulla inapplicabilità dell'art.6 della legge 54/82 ai dipendenti con "disciplina legislativa o regolamentare o contrattuale speciale soccorre "il pronunciamento della Cassazione - Civ. Sez. Lavoro,16/12/86,n.7574 "in Giur. 1987,I,1,2010) Cassaz. Civ. Sez.Lavoro, 24/3/1987,n.2868 "(ibidem 2012), nonchè l'applicazione della normativa vigente che va "operando l'INPS, la cui sede provinciale di Cosenza,con circolare "n.14/82 del 28.6.1982,contestualmente ne delimita la portata "specificando che da quanto sopra deriva che..... per coloro per i "quali l'opzione non si pone,perchè altra norma legislativa e/o "regolamentare garantisce il mantenimento in servizio oltre l'età "pensionabile di 60 anni,l'art.6 in questione non trova applicazione".

" A tali posizioni si vanno ad aggiungere altri fatti e precisamente:

- "c) gli accertamenti esperiti presso altri Enti pubblici,tra cui lo "stesso INPS di Cosenza, dove vi è la presenza, in attività di servizio "di personale che già beneficia di pensione di vecchiaia a carico dello "stesso INPS,peraltro datore di lavoro;
- "d) il silenzio del Direttore Generale dell'Ente che, destinatario di "pareri delle strutture succitate,non ha ritenuto di sottoporre "all'Amministrazione dell'Ente alcun provvedimento di collocamento fuori "servizio del personale che fruiva del trattamento pensionistico INPS;
- "e) il collocamento fuori servizio di oltre cento unità avrebbe causato "il collasso dell'Ente il cui personale in attività risulta già ridotto "al 40% di quello in organico;inoltre, l'attuale carenza di organico è "destinata a precipitare nel prossimo 1993, se dovessero perdurare i "vincoli e i divieti a nuove assunzioni, mentre la totale mancanza di "volontà di fare esperire i concorsi interni ritenuti modificativi "dell'attuale posizione giuridica, e quindi preclusivi di una regionale "ristrutturazione dell'Ente,crea condizioni ostative di ogni "miglioramento ;
- "f) la impossibilità di ottenere un qualsiasi parere dell'Avvocatura "dello Stato che già in occasione di precedente richiesta per altra "questione si è rifiutata di fornire pareri all'Ente se non rientranti "in un rapporto organico convenzionato che allo stato non esiste nemmeno "con l'Ente Regione;
- "g) la stessa richiesta rivolta con nota n.21/C/92 del 27.12.1992 "all'Assessore Regionale all'Agricoltura di sollecitare un preciso "pronunciamento degli Uffici legali della Regione sulla vicenda "controversa,non ha ottenuto risposta alcuna.

In ultimo e a tale proposito, si segnala che con nota n.21/C/Ris/1992 del 10.12.1992 è stato richiesto parere al Ministero